



CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS

Camera dei deputati V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

A.C. 3132

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 Decreto c.d. Sostegni bis

Audizione del Presidente di Confindustria Servizi , Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions Lorenzo Mattioli

\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_

Onorevole Presidente Melilli, Onorevoli deputati,

a nome di Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions, che ho l'onore di presiedere, intendo ringraziarVi per l'invito a partecipare a questa audizione, dandoci la possibilità di portare alla Vostra attenzione le nostre osservazioni circa le misure a sostegno delle imprese e del lavoro contenute nel decreto c.d. Sostegni bis, in modo da consentire un efficace intervento per rispondere alle esigenze economiche e sociali delle imprese, da noi rappresentate.

Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions è la Federazione di settore aderente a Confindustria, costituita da 5 Associazioni (ANIP, Assosistema, ANID, ANIR ed UNIFerr), che rappresenta in Confindustria la grande famiglia del mondo dei servizi, con particolare riferimento ai servizi e beni per la ristorazione collettiva, l'igiene, la salute, la sicurezza, la manutenzione di immobili ed impianti, la salubrità degli ambienti, attraverso un'organizzazione industriale.

Attualmente rappresentiamo circa 50.000 mila addetti, 588 aziende per un fatturato di 2.700.620.000 miliardi di euro ma con un mercato di riferimento di circa 57.400 imprese e 657.000 addetti per un fatturato, in era pre- covid, di oltre 28 miliardi di euro.

Il mondo dei Servizi che rappresentiamo è uno dei comparti che, proprio in considerazione della sua forza propulsiva e del capitale umano che comprende, deve essere visto come elemento chiave e fondante per la ripartenza del nostro Paese.

In un quadro complesso e variabile, le nostre aziende, il settore delle pulizie e delle sanificazioni, delle mense, della disinfestazione e delle lavanderie industriali hanno svolto



un ruolo essenziale nella fase di emergenza ma innegabilmente rivendica un ruolo altrettanto fondamentale, per favorire la ripartenza del Paese.

Rappresentiamo, infatti, le imprese dedicate al benessere dei cittadini, alla cura delle città, dei luoghi di lavoro, delle scuole, degli ospedali; siamo le imprese che rendono moderno e sicuro un Paese e vorremmo mettere a servizio del Paese il nostro know-how e discutere le problematiche che le imprese Associate stanno vivendo.

In merito al Decreto Legge in oggetto, riportiamo di seguito le nostre valutazioni su ognuno dei punti di maggiore nostro interesse, redatte tenendo ben a mente che le nostre imprese e i nostri lavoratori, a prescindere dal settore merceologico e dalle dimensioni, debbano operare nella consapevolezza e nella serenità di poter disporre di strumenti economici, normativi e sociali che non solo garantiscano un'adeguata tutela in momenti nefasti come quello che stiamo attraversando, ma concorrano anche a determinare con vigore la fase di "ripresa e resilienza"

Sostanzialmente, le misure contenute forniscono nel complesso elementi utili per continuare a sostenere la liquidità delle imprese italiane danneggiate dall'emergenza e favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria.

In linea generale, il Decreto contiene, alcune disposizioni positive quali la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure a sostegno della liquidità delle imprese (moratoria e garanzie pubbliche) e l'allungamento dei termini di restituzione dei prestiti garantiti.

Tali interventi sono volti a sostenere il percorso di uscita delle imprese dall'attuale fase di perdurante difficoltà, sebbene l'operatività di alcune disposizioni sia subordinata alla notifica e all'autorizzazione della Commissione europea.

In aggiunta a quelle sopra ricordate, il Decreto contiene tuttavia - oltre a delle previsioni da migliorare e rafforzare - alcune disposizioni che destano perplessità: in particolare, l'esclusione delle midcap dal perimetro di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI la mancata proroga dei cofinanziamenti a fondo perduto e di alcune misure del DL Rilancio finalizzate a sostenere la patrimonializzazione e il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese (in particolare il Fondo Patrimonio PMI, che andava comunque modificato). In merito a quest'ultimo tema, va sottolineato che nel Decreto è assente un intervento strutturato e organico.



## Articolo 1 – Contributo a fondo perduto

La misura economica, prevista dall'articolo 1 (“Contributo a fondo perduto”) del provvedimento in oggetto, oltre ad introdurre degli elementi di novità, introduce per la prima volta una forma di contributo a fondo perduto basata sulle effettive perdite registrate dalle imprese, tenendo conto non solo del fatturato ma anche dei costi sostenuti dalle imprese, come più volte sottolineato nelle precedenti audizioni anche da Assosistema Confindustria. Sicuramente apprezziamo lo sforzo di intervenire su un aspetto così delicato come quello dei costi ma abbiamo timore che, essendo la norma soggetta ad ulteriori passaggi attuativi, si rischi di minare l'utilità di questo provvedimento. Infatti, l'attuazione della misura è demandata a successivi provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per lo più, la mancata indicazione della percentuale di perdite per accedere al contributo presuppone che questa verrà decisa in modo tale da non erogare contributi in misura superiore a 4 miliardi.

Le altre due misure invece sono da subito operative e già definite.

Per quanto riguarda le prime due misure torniamo a segnalare che il meccanismo di erogazione innesta un sistema altamente discriminatorio tra le aziende industriali e quelle realtà produttive meno strutturate che hanno esternalizzato parte della loro produzione e che non hanno investito in manodopera e macchinari, quindi con costi molto bassi.

Prendendo come esempio due aziende che erogano lo stesso servizio, con lo stesso fatturato, e le stesse perdite nel 2020, ma con una organizzazione aziendale diversa – una di tipo industriale e l'altra invece che affida gran parte dei propri processi esternamente – come si può vedere di seguito sommando i Ristori del governo Conte con il Sostegno del governo Draghi, **l'azienda (B) meno strutturata percepisce il 731% della sua perdita del 2020 (praticamente grazie agli aiuti economici va in utile), mentre l'azienda industriale (A) percepisce solo l'8.5% del fatturato perso.**



	<b>Impresa con struttura produttiva industriale (A)</b>	<b>Impresa senza struttura produttiva che ha terziarizzato (B)</b>
<b>Ricavi delle vendite 2019</b>	4.700.000	4.700.000
<b>Ricavi delle vendite 2020</b>	1.900.000	1.900.000
<b>Variazione ricavi</b>	<b>- 2.800.000</b>	<b>- 2.800.000</b>
<b>Delta %</b>	<b>- 59,57%</b>	<b>- 59,57%</b>
<b>Risultato d'esercizio 2019</b>	175.000	95.000
<b>% sui ricavi 2019</b>	3,72%	2,02%
<b>Risultato d'esercizio 2020</b>	<b>- 1.762.500</b>	<b>- 20.500</b>
<b>Risultato d'esercizio 2020 / variazione ricavi</b>	<b>62,95%</b>	<b>0,73%</b>
<b><u>RISTORI e SOSTEGNI</u></b>		
<b>Contributi Ristori - Governo Conte 2020</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Contributi Sostegni 2021 - Governo Draghi 2021</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Contributi Ristori e Sostegni</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Contributi Ristori e Sostegni / perdita subita</b>	<b>8,5%</b>	<b>731,7%</b>

Pertanto, riteniamo utile segnalare a questa autorevole commissione che l'applicazione di tale modello ha permesso di non allocare correttamente le risorse verso quelle realtà industriali che oltre ad essere colpite dalla crisi pandemica hanno dovuto fare i conti con dei costi fissi incompressibili.

Preso atto, tuttavia, che la scelta del governo è stata quella di una impostazione diversa, le linee d'intervento sul provvedimento per cercare di ridurre il sistema discriminatorio venutosi a creare sono tre:



- 1) **portare al 30% l'aliquota per quanto riguarda le aziende fino a 10 milioni di fatturato che sono di fatto quelle più strutturate;**
- 2) **alzare la soglia massima di sostegno da 150.000 euro almeno fino a 500.000 euro;**
- 3) **togliere il limite del fatturato di 10 milioni di euro** non previsto dal *Temporary Framework* e infatti non utilizzato, ad esempio, né dalla Germania né dalla Francia perché altamente discriminatorio (se la logica del sostegno è il fatturato perso, perché condizionare il beneficio ad un elemento avulso da tale logica?).

Il riferimento alla soglia di fatturato rappresenta un elemento altamente discriminante, non presente in nessun sistema di aiuti europeo, che penalizza le aziende più performanti nei vari settori secondo una logica al momento a noi sconosciuta. Qualora la ratio dell'intervento sia la perdita di fatturato per noi deve applicarsi in maniera equilibrata a tutte quelle situazioni di crisi derivante dal periodo covid senza distinzioni di fatturato.

Quello che chiediamo al fine di circoscrivere ancora di più la platea dei beneficiari è di prevedere un sostegno anche per le aziende con un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni applicandogli eventualmente un'aliquota più alta di riduzione di fatturato in modo tale da andare a colpire solo quelle realtà che sono state "gravemente penalizzate dall'evento covid".

Ricordo che tale misura di aiuto anche alle aziende con ricavi superiori ai 5 milioni di fatturato era presente anche nel Dl ristori Bis quindi in base all'applicazione di quel disposto normativo è facilmente individuabile anche il numero dei beneficiari.

Aggiungo, per di più, che il concetto di "rilevante danno causato dal covid" è stato introdotto anche dall'articolo 40 del medesimo provvedimento dove si dice che le aziende che hanno subito un calo di fatturato del 50%, confrontando il primo semestre 2021 con il primo semestre 2020, possono attivare con le OO.SS. una cassa integrazione in deroga alla normativa senza il pagamento del contributo addizionale. Riteniamo quindi che il medesimo concetto di gravità possa essere applicato per erogare un sostegno alle aziende con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro.



## **Articolo 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**

Per quanto riguarda il sostegno alle attività economiche chiuse mi preme solo sottolineare che se ci sono attività che sono state chiuse per decreto ci sono altrettante aziende chiuse perché i loro clienti sono proprio quelle attività sul quale il decreto è intervenuto. Penso ad esempio alla ristorazione e alla sua relativa filiera, le aziende ad esempio di noleggio e sanificazione del tessile sono rimaste chiuse perché senza lavoro dal momento che il cliente non poteva esercitare la sua attività per decreto. Quindi il sistema dei servizi connessi al driver della ristorazione sono rimasti sempre aperti per decreto ma non hanno di fatto lavorato.

Quello che chiediamo è di prevedere all'interno del fondo anche un intervento sulle filiere colpite. Filiere che possono essere riferite al sistema dei codici ateco del Dl Ristori bis che individuavano le attività colpite direttamente o indirettamente dalla pandemia, che offre già un elenco molto puntuale della attività racchiuse in filiera.

La misura, tra le altre cose, vanta una copertura a nostro avviso di scarsa entità rispetto alle effettive necessità riscontrate dalle attività chiuse e dalle filiere.

## **Articolo 4 – Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Anche in riferimento a questo articolo, si chiede di superare il limite dei 15 milioni di fatturato perché altamente discriminatorio verso realtà più strutturate che operano comunque in settori maggiormente colpiti.

**Sull'art. 13**, molte imprese del Settore del c.d. Facility Management non possono godere dei benefici riservati alle PMI, pur essendolo di fatto in termini di fatturato o di bilancio, ma non in termini di addetti impiegati. La definizione europea di PMI, poi mutuata dalla normativa emergenziale Covid -19 (le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) non tiene infatti conto della specificità delle imprese ad alta intensità di manodopera, quali sono quelle che operano nei servizi.

Per agevolare le imprese del Facility Management nell'accesso ai benefici riservati alle PMI, si invoca la modifica, per tutte le imprese che sono catalogate come “ad alta



intensità di manodopera” dei criteri per esser considerate PMI ai fini del requisito di accesso al credito agevolato.

Nello specifico, per essere PMI ai fini che qui specificamente occupano, dovrà farsi riferimento ai soli criteri di fatturato o bilancio annuo, quindi a prescindere dalle dimensioni occupazionali dell'impresa stessa.

La proposta trae fondamento dai dati emersi dall'analisi dei bilanci delle imprese del settore del Facility Management, dai quali si evince che in Italia, la distribuzione tra PMI e grandi imprese in questo settore è ben diversa da quella di tutto il sistema produttivo italiano, con una percentuale nettamente maggiore di grandi e medie imprese rispetto al totale.

In Italia le medie e grandi imprese, in base alla classificazione europea, rappresentano l'1% del totale delle imprese attive, mentre nel Facility Management sono oltre il 22%. La differenza è dovuta esclusivamente al fatto che si tratta di imprese con un fatturato rientrante nei parametri della Pmi, ma con un numero di addetti elevato, per la specificità dei settori in cui operano e per le specifiche discipline previste dalla c.d. “clausola sociale”, atte a garantire la frequente movimentazione di personale da un'impresa all'altra in applicazione delle procedure di cambio appalto.

In un momento in cui si pone l'attenzione sui servizi ad alta intensità di mano d'opera, a partire dal Codice dei contratti pubblici, questa specificità deve essere tenuta in considerazione quando si tratta di definire le Piccole e Medie Imprese, non impedendo a molte aziende di accedere a tutte le forme di sostegno previste per tutte le altre Pmi, sia a livello nazionale che europeo. La proposta mira a conferire pari opportunità alle imprese operanti in settori che necessitano di alta intensità di manodopera rispetto a quelle operanti negli altri contesti produttivi.

Sul lavoro, in continuità con i precedenti, gli interventi risultano però ancora connotati in chiave emergenziale, principalmente attraverso interventi di natura temporanea sugli ammortizzatori sociali.



Da rilevare qualche primo segnale che va nella direzione del sostegno alle transizioni occupazionali post pandemiche, a partire dall'ampliamento della platea delle imprese interessate dal contratto d'espansione.

Riteniamo, però, che se si vogliono aiutare le imprese sia il momento di passare da una gestione strettamente emergenziale ad una più strutturata, riducendo il costo del lavoro attraverso la riduzione di oneri impropri di tipo contributivo, anche al di là dei 6 mesi previsti nel provvedimento. In tale maniera, si potrebbe invertire la tendenza che spinge le aziende a ridurre e ad efficientare, prevedendo per chi crea occupazione, soprattutto per i giovani ed il genere femminile, una effettiva riduzione del costo del lavoro nel medio periodo e non soltanto nel breve periodo, permettendo alle aziende stesse di adottare politiche di riconversione e o riallocazione congrue e quindi efficaci. Altrettanto fondamentale, è l'istanza sentita dalle aziende di rendere il lavoro più agile.

Va, quindi, sottolineato come il carattere sperimentale della misura relativa al contratto di rioccupazione, che opera fino al 31 ottobre 2021, non consente alle imprese una pianificazione efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione, se si vuole uscire dalla logica emergenziale è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione, che restituisca fiducia alle imprese e permetta alle stesse di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro.

In particolare per le aziende che erogano servizi strategici come quelli della ristorazione collettiva, fortemente colpiti dalla crisi pandemica (una diminuzione del fatturato che mediamente si è ridotta di più del 50%) si ritiene che assolutamente vadano adottate le misure straordinarie che prevedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con le stesse modalità adottate all'art. **ART. 43**. per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio.

Infine, appare quanto mai indispensabile prorogare l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa, prevista per il 1° settembre 2021: tali disposizioni, che hanno la finalità di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta, presuppongono una situazione economica stabile. Diversamente, nel momento storico ed economico attuale, caratterizzato da una situazione a forte rischio di crisi generalizzata, l'entrata in vigore del nuovo Codice potrebbe comportare che molti organi di controllo societari e i



creditori istituzionali si vedrebbero costretti ad effettuare segnalazioni in relazioni ad attività che, seppur virtuose in una situazione economica stabile, rischiano di presentare indicatori anomali determinati dall'attuale contesto economico. Per tale motivo, è necessario procrastinare di un congruo periodo l'entrata in vigore del nuovo Codice, nell'auspicio che a tale data il contesto economico sia migliorato

**All'art. 32**, l'articolo ripropone la misura agevolativa per le spese sostenute per la sanificazione ricomprendendo anche i costi per la somministrazione di tamponi ed altri DPI ( ma non esami sierologici a meno di comunicazioni diverse da parte dell'AE ) . L'agevolazione sarà utilizzabile quale credito di imposta in dichiarazione ( riferita all'esercizio di sostenimento della spesa e che sarà presentata nel 2022 ) oppure in compensazione nel modello F24 . Le misure sono il 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-luglio-agosto 2021 , con un limite massimo concedibile di € 60.000 .

La somma stanziata è di 200.000 € ed anche in questo caso la misura effettivamente spettante potrebbe non essere quella richiesta ma dovrà essere riparametrata in relazione alle richieste pervenute .

Giova ricordare che:

- nella precedente esperienza sono pervenute richieste per oltre 1,2 milioni di € , che rappresentavano il 60% delle spese realmente sostenute , ammontanti quindi a oltre 2 milioni di € . In considerazione di ciò la somma stanziata è insufficiente per avere un riconoscimento significativo per ogni avente diritto che potrebbe essere ben lontana dal 30% .
- considerato che la pandemia ha avuto frequenze importanti nel primo semestre 2020 , e pertanto molti interventi sono stati effettuati in quanto indispensabili , si ravvisa l'esigenza di estendere il bonus anche a periodi pregressi o successivi al trimestre indicato ;

Importante la proroga del provvedimento che interviene anche sulla misura di acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Segnaliamo solamente che sarebbe opportuno riportare il credito d'imposta al 60% rispetto al 30% previsto dal provvedimento attuale, dal momento che anche il 2021 e i successivi mesi l'acquisto di DPI sarà al centro della ripartenza di molte attività.



Ritengo che sia necessario su questo capitolo uscire dal tema emergenziale e ragionare su una misura strutturale che non riguardi solamente il periodo pandemico ma anche la normale attività industriale, dal momento che i dispositivi di protezione individuale nascono come sistemi protettivi per l'industria e per i lavoratori e non con finalità connesse esclusivamente all'emergenza pandemica.

Preso atto che non possiamo più prescindere dal tema della sicurezza, sia sul lavoro che negli ambienti per il tema connesso al covid-19, riteniamo che sia necessario prevedere un credito d'imposta strutturale riguardante l'acquisto dei DPI, stimolando anche le imprese ad investire ulteriormente in materia di sicurezza.

#### **Articolo 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo**

Il Dl sostegni bis, come i precedenti provvedimenti a partire dal Dl Rilancio, riconosce una indennità per i lavoratori dipendenti stagionali, così come definiti dai contratti collettivi, appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, pari a 1.600 euro. Riteniamo che si tratti di una scelta equa e giusta nel riconoscere che la stagionalità prevista dai contratti collettivi anche per attività non turistiche ma spesso collegate al driver turistico abbia un riconoscimento di tale entità. Tuttavia, permane una notevole discriminazione sul lato imprenditoriale nel trattare il tema della stagionalità dal momento che, mentre per il legislatore del Dl Ristori e del DL Sostegni gli stagionali sono tutti uguali, lo stesso legislatore del 2019 ha previsto una differenza sostanziale a livello di costo contrattuale tra gli stagionali del turismo e gli “altri stagionali” contrattuali.

Per i contratti stagionali, infatti, il legislatore nel 2012 ha introdotto un “appesantimento contributivo notevole” introducendo una maggiorazione contributiva a carico azienda pari all'1.4% (c.d. contributo addizionale), percentuale maggiorata dal DL Dignità di un ulteriore 0.5% incrementale per ogni rinnovo. La Legge di Bilancio per il 2020, L. n. 160/2019, ha introdotto un principio normativo secondo il quale, a partire dal 2020, da queste maggiorazioni sono esclusi gli stagionali come definiti dai contratti collettivi sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 escludendo quindi dal beneficio contributivo tutti gli accordi collettivi intervenuti sulla materia della stagionalità intervenuti successivamente.



Con tale meccanismo, un lavoratore stagionale del settore delle lavanderie industriali, o di altri settori, operanti per il turismo percepisce la medesima indennità dei lavoratori stagionali del turismo, mentre sulle aziende permane uno squilibrio contributivo notevole.

Questo comporta che, ad oggi, alla luce della ripresa delle attività turistiche, una lavanderia industriale, o altre aziende dei servizi, che vogliono assumere un lavoratore stagionale avranno un costo contributivo dell'1.4%, maggiorato di uno 0.5% in occasione di ogni rinnovo, mentre uno stagionale del turismo avrà un costo contributivo senza ulteriori maggiorazioni. Nel caso in cui la lavanderia industriale assuma lo stesso stagionale per più stagioni si troverà un costo contributivo aggiuntivo non in linea con il mercato e sarà costretta ad assumere altri, non riuscendo a garantire alcuna continuità occupazionale ai suoi lavoratori.

Nel ringraziare fin da ora per l'attenzione prestata alla presente memoria.

Con osservanza

Roma li 1 giugno 2021